



Federazione Italiana Sport Equestri

**CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI**

Avv. Anna Maria Pitzolu

Presidente f.f. Relatore

Avv. Giuseppe Vincenzo Marino

Componente

Avv. Luca Brancato

Componente

CAF N. 16/2022 (P.A. 6/2022)

**DECISIONE
NEL GIUDIZIO DI RINVIO A SEGUITO DELLA SENTENZA
DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI N. 31/2023
per la riforma**

della decisione resa dalla Corte Federale d'Appello FISE il 7 settembre 2022, pubblicata il 12 settembre 2022,

nel procedimento di reclamo R.G. n. 16/2022 (P.A. 6/2022)

proposto dall'Associazione Sportiva Dilettantistica REITCLUB WIPPTAL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, indicato nella procura alle liti depositata nella persona del sig. Armin Hofer, unitamente al sig. S. M., quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore M. M., ed alla sig.ra Sandra HOFER, tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio di rinvio dagli avvocati Marianna Garrone e Mirco Minardi, giusta procura del 5.5.2023 in atti,



Federazione Italiana Sport Equestri

Avverso

la decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento indicato in epigrafe il 25 giugno 2022, pubblicata il 28 giugno 2022.

* * *

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto del 4 aprile 2022 la Procura Federale della FISE ha deferito l'Associazione Sportiva Dilettantistica Reitclub Wipptal (codice 3493156), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, individuato nel sig. Amin Hofer, per violazione degli artt. 1.2, 1, comma 3, lett. c), 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia F.I.S.E., nonché degli artt. 1, comma 1, e 2 del Codice di Comportamento Sportivo.

All'Associazione è stato contestato di avere consentito ad un soggetto, radiato dalla Federazione per condotte gravi a danno di minorenni e condannato in sede giudiziaria per i medesimi fatti, di accedere costantemente e liberamente alle strutture dell'Associazione e di entrare in contatto con le relative tesserate, anche minorenni, nonché di avere rilasciato dichiarazioni non corrispondenti al vero circa l'utilizzo delle strutture afferenti alla Associazione.

Venivano deferite, altresì, le tesserate S. P., S. O., S. D., J. R., M. M., Sandra HOFER, per violazione degli artt. 1.2, 3.1, 8.1, del Regolamento di Giustizia, per aver omesso di segnalare la condotta illecita della Associazione Reitclub Wipptal e aver tentato di occultare la propria condotta illecita e della stessa Associazione.

* * *



Il Tribunale Federale, ritenuta la responsabilità degli incolpati, con la decisione del 28 giugno 2022 indicata in epigrafe, emessa nel procedimento n. 16/2022 (P.A. 6/2022), ha disposto l'applicazione nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica REITCLUB WIPPTAL (codice 3493156) della sanzione della sospensione dell'affiliazione ex art. 6.1 n. XII R.D.G. FISE per n. 3 (tre) anni oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. per euro 5.000,00 (cinquemila).

Nei confronti della tesserata S. P. (tessera Fise n. FISE XXX) veniva irrogata la sanzione della sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per n. 8 (otto) mesi oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. FISE nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00).

Nei confronti delle altre tesserate deferite S. O. (tessera Fise n. XXX), S. D. (tessera Fise n. 4198/V), J. R. (tessera Fise n. XXX), M. M. (tessera Fise n. XXX), Sandra HOFER (tessera Fise 4945/V), veniva applicata la sanzione della sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per n. 6 (sei) mesi oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. FISE nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00).

* * *

L'Associazione REITCLUB WIPPTAL, il sig. W. O., quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia S. O., il sig. S. M., quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia M. M., le tesserate Sandra HOFER e S. P. hanno proposto reclamo alla Corte Federale d'appello della F.I.S.E., deducendo i motivi che vengono sinteticamente ripresi dalla decisione n. 31 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI:

“3.1. - Indeterminatezza del fatto contestato e carenza di riferimenti temporali.



Mancherebbe qualsiasi indicazione in relazione al dato temporale, non essendo stato specificato, né nell'atto di incolpazione, né in altro atto, quando sarebbero state poste in essere le condotte contestate, essendo desumibile solo un riferimento al fatto che esse risalirebbero a un periodo posteriore all'aprile 2021.

La decisione non avrebbe preso posizione anche in relazione ad ulteriori contestazioni, quale quella relativa all'indeterminatezza del fatto contestato nei confronti delle minorenni O. e M., vale a dire avere omesso di segnalare la condotta illecita del circolo e avere tentato di occultare la propria condotta illecita e la condotta illecita dell'A.S.D. Reitclub Wipptal.

3.2. - Provenienza anonima della segnalazione.

Riguardo alla censura inerente al carattere anonimo della segnalazione, la decisione impugnata avrebbe speso un'unica argomentazione, secondo la quale, ricevuta detta segnalazione, la Procura avrebbe svolto autonome attività di indagine.

In realtà, secondo i reclamanti, la Procura si sarebbe limitata ad acquisire la corrispondenza fra il legale dell'associazione sportiva dilettantistica e la F.I.S.E. e i passaporti dei cavalli. Sarebbero state sentite anche due persone informate dei fatti, che nulla avrebbero confermato rispetto agli illeciti contestati.

Non sarebbero stati acquisiti riscontri ulteriori e distinti sui fatti contenuti nella denuncia pervenuta.

3.3. - Mancanza del vincolo affiliativo e di tesseramento.



Pur essendo vero che la minore M. ha dichiarato di montare presso la A.S.D. Reitclub Wipptal dall'aprile 2021, tuttavia l'incolpata P. ha dichiarato di montare presso la A.S.D. Reitclub Wipptal solamente dal gennaio 2022.

Nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 4 febbraio dello stesso anno (data in cui è stata effettuata l'audizione della P.), le incolpate non sarebbero state tesserate presso la Federazione e il Circolo non sarebbe stato affiliato alla F.I.S.E.

A ciò conseguirebbe la carenza di giurisdizione della giustizia federale in relazione ai fatti contestati.

3.4. - Inutilizzabilità delle riprese video contenute nella segnalazione.

Le riprese video allegate alla segnalazione sarebbero state effettuate da persona introdottasi illecitamente nella proprietà privata in cui si trova il maneggio, che in tal modo avrebbe violato la privacy dei soggetti ripresi.

Le riprese costituirebbero corpo del reato commesso dalla persona che ha effettuato le riprese.

Le videoriprese sarebbero, perciò, inutilizzabili.

3.5. - Carenza di prova.

L'accusa sarebbe stata considerata sostenibile sul solo dato desumibile dalle riprese video, che avrebbero consentito il riconoscimento dei soli cavalli e non dei soggetti incolpati.

Nessuna delle incolpate sarebbe stata riconosciuta.

3.6. - Insussistenza dell'illecito disciplinare.



Le ricorrenti hanno evidenziato che il Circolo si trova all'interno della proprietà della famiglia Wechselberger.

Il Circolo, acquisita notizia del rilascio del sig. Karl Wechselberger, soggetto radiato, avrebbe posto in essere, su suggerimento dei legali, una divisione degli spazi, in modo che le strutture in uso esclusivo del Circolo risultassero del tutto separate dal resto della proprietà e diventassero inaccessibili ai terzi e, in particolare, al signor Karl Wechselberger.

A seguito della compartimentazione degli spazi della proprietà Wechselberger, al Circolo è rimasto l'utilizzo esclusivo di una delle due scuderie, del club house e del campo esterno, mentre alla proprietà è rimasta la disponibilità del campo coperto e della seconda scuderia. Il campo coperto non farebbe parte, quindi, del Circolo.

Secondo le ricorrenti, Karl Wechselberger non sarebbe entrato negli spazi riferibili al Circolo, né mai gli sarebbe stato concesso di entrare nelle strutture affiliate, né le associate avrebbero avuto contatti con lui all'interno di tali strutture.

3.7. - Ingiustizia delle sanzioni e mancata applicazione delle circostanze attenuanti.

Nell'irrogazione delle sanzioni non sarebbero stati osservati i principi di stretta ragionevolezza e proporzionalità, soprattutto in relazione alle sanzioni applicate alle due minorenni.

L'applicazione dell'elevata sanzione pecuniaria nei confronti delle minorenni non sarebbe conforme ai principi ispiratori dell'ordinamento sportivo.”

Concludevano i reclamanti chiedendo:



- in via principale, nel merito, l'annullamento della decisione assunta dal Tribunale Federale con R.G. TRIB. FED. N. 16/22 (Proc. P.A. 6/22), previa sospensione della sua efficacia esecutiva, e per l'effetto il proscioglimento delle minori S. O. e M. M., nonché dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Reitclub Wipptal e di Sandra Hofer, anche disgiuntamente fra loro, da ogni addebito per tutti i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, l'applicazione quale pena base il minimo edittale della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 6.1, IV, VI, VIII e XII, con sospensione di quindici giorni per ciascuna delle attività, come indicato nella norma richiamata;
- in via ulteriormente subordinata, la concessione delle circostanze attenuanti ex art. 9 e art. 15 del Regolamento di Giustizia.

Si costituiva nel giudizio di appello la Procura Federale, eccependo l'inammissibilità del reclamo e rilevandone l'infondatezza nel merito.

Con la decisione del 12 settembre 2022 la Corte Federale d'Appello, rilevava la formazione del giudicato in relazione alla posizione della ricorrente S. P., per invio del reclamo presso un indirizzo PEC non più attivo e solo tardivamente alla PEC attiva, e stralciava la posizione della minore S. O. in quanto non imputabile. Inoltre, dichiarava inammissibile il reclamo, giacché le censure dedotte non sarebbero state caratterizzate da sufficiente concretezza, specificità e pertinenza, mancando la specifica correlazione fra i motivi dedotti e le censure rivolte alla decisione impugnata.

La decisione della Corte Federale, tuttavia, non si limitava a dichiarare inammissibili i reclami, ma esprimeva valutazioni sulla fondatezza della causa.



In particolare, la Corte evidenziava che le fonti di prova su cui il giudice di prime cure avrebbe fondato la propria decisione erano costituite dalle audizioni degli incolpati, che avevano trovato riscontro anche nelle riproduzioni video, respingendo altresì l'eccezione di inutilizzabilità delle prove articolata dai reclamanti sulla base dei principi processualpenalistici.

Riguardo alla rilevanza disciplinare dei fatti contestati, la Corte richiamava i “Principi Fondamentali” del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, il quale stabilisce che atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta a lealtà, correttezza e probità. Ha, quindi, evidenziato la gravità del comportamento dell'ASD Reitclub Wipptal, la quale avrebbe consentito a un soggetto radiato di frequentare la struttura gestita dalla medesima.

Altrettanto grave veniva ritenuto il comportamento delle tesserate, le quali, individuate nel campo coperto insieme al sig. Karl Wechselberger, avrebbero cercato di occultare la propria condotta illecita e quella della ASD, omettendo di segnalarla.

La Corte Federale riteneva, altresì, privo di fondamento l'eccezione fondata sul carattere anonimo della segnalazione, giacché comunque la Procura Federale avrebbe eseguito ulteriori ed autonome indagini d'ufficio e solo successivamente disposto l'apertura di un fascicolo.

Riguardo alle censure inerenti alla sanzione inflitta, il Collegio evidenziava l'ampio margine di discrezionalità di cui gode il giudice nella commisurazione di essa, pur nell'ambito dei criteri predeterminati, i quali individuano il tipo di sanzione applicabile e l'entità, fermo



restando l'obbligo di motivazione, in modo da garantire un uso corretto e regolamentato del potere discrezionale, ed ha ritenuto corretta la motivazione della decisione impugnata.

La Corte Federale, dunque, rigettava i reclami presentati dal sig. M., esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia M. M., dalla sig.ra Sandra Hofer e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Reitclub Wipptal, ritenendoli inammissibili e comunque infondati e confermando quanto statuito nella sentenza di primo grado.

* * *

Il sig. M., esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia M. M., la sig.ra Sandra Hofer e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Reitclub Wipptal proponevano ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI avverso la citata decisione della Corte Federale d'Appello FISE deducendo (CGS n. 31/2023):

“1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 20.6 e 40.10 del Reg. F.I.S.E. e dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 12 bis, comma 2, dello Statuto CONI; errata dichiarazione di inammissibilità del reclamo, grave contraddizione nell'aver pronunciato allo stesso tempo l'inammissibilità per genericità e l'infondatezza del reclamo.

Sarebbero privi di fondamento i rilievi della Corte Federale riguardo alla mancanza di specificità dei motivi del reclamo, che avrebbe contenuto sette distinti motivi diretti avverso la decisione del Tribunale Federale, riportando per riassunto il brano della pronuncia sottoposta a gravame.

2) Nullità della decisione d'appello, per omessa pronuncia riguardo ad almeno tre motivi di reclamo, quali quelli concernenti l'indeterminatezza del fatto contestato, l'assenza del



vincolo affiliativo nei confronti dell'associazione e di tesseramento delle persone fisiche, nonché il difetto di giurisdizione della giustizia sportiva sui luoghi dove sarebbero state commesse le condotte illecite nonché, infine, i motivi riguardanti l'effettiva percezione dell'antigiuridicità delle condotte poste in essere.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 Reg. F.I.S.E., dell'art. 2 Codice di Giustizia Sportiva del CONI, degli artt. 13, 14, 15, 24 c.p.c. e dei principi del giusto processo.

Sarebbe principio applicabile in ogni processo, compreso quello civile, quello per il quale non sono utilizzabili prove acquisite con violazione diretta degli interessi costituzionalmente garantiti, quali la libertà personale, la riservatezza, la segretezza della corrispondenza, l'inviolabilità del domicilio.

Le riprese video utilizzate sarebbero state effettuate mediante introduzione abusiva nell'altrui proprietà privata, per ritrarre momenti attinenti alla vita privata di diverse persone.

4) Nullità della decisione per motivazione apparente riguardo al motivo inerente alla congruità delle sanzioni.

La motivazione riguardo alla ritenuta congruità della sanzione applicata dal Tribunale Federale sarebbe solo apparente e si tradurrebbe in una conferma secca e immotivata della decisione del giudice di prime cure”.

I ricorrenti concludevano chiedendo l'annullamento della decisione assunta dal Tribunale Federale e il loro proscioglimento ovvero, in via subordinata, l'applicazione quale pena il minimo edittale della sospensione, ai sensi dell'art. 6,1, IV, VI, VIII e XII o, in ulteriore

subordine, la concessione delle circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia.

Si costituiva l'Ufficio del Procuratore Federale della FISE eccependo l'inammissibilità del ricorso in quanto volto, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice del merito, nonché la sua infondatezza, e chiedendo la conferma della decisione della Corte Federale d'Appello FISE.

Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, con la decisione n. 31/2023 accoglieva il ricorso e annullava la decisione impugnata, con rinvio alla Corte Federale d'Appello della FISE in diversa composizione, compensando le spese.

In particolare, il Collegio accoglieva il primo motivo di doglianza inerente l'inammissibilità del reclamo in Corte d'Appello, rilevando che gli argomenti spesi contenevano una critica specifica alla decisione oggetto del reclamo, ancorché essi riproponessero questioni già esposte in primo grado e disattese dal Tribunale Federale.

Si soffermava, poi, sulla ammissibilità dell'impugnazione sul merito proposta dai ricorrenti, richiamando recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale, laddove il Giudice, pur dichiarando inammissibile il ricorso, si sia espresso diffusamente sul merito, dichiarando la domanda, come nel caso in esame, oltre che inammissibile, anche infondata, *“il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali”* (Cass. Civ., sez. lav. 29 settembre 2022, n. 28364).



In adesione a tale orientamento, il Collegio di Garanzia rilevava che la decisione della Corte Federale di trattare anche il merito imponeva alla medesima di pronunciarsi su tutte le censure mosse alla decisione impugnata, mentre sarebbe stata omessa la decisione su alcuni profili di rilevanza centrale, *“quali l’indeterminatezza temporale del fatto contestato, la carenza del vincolo affiliativo e di tesseramento al momento del compimento delle condotte contestate, il sostenuto difetto di giurisdizione della giustizia sportiva in relazione ai luoghi in cui sarebbero stati commessi gli illeciti, la percezione, soprattutto nelle minori coinvolte, dell’antigiuridicità dei fatti contestati”*. Riteneva, pertanto, sussistere il vizio di omessa pronuncia.

Con riferimento, invece, all’eccezione di inutilizzabilità delle riprese video acquisite senza il consenso delle persone ritratte, il Collegio la respingeva, osservando che *“l’intera tematica dell’utilizzabilità delle prove è connessa alle fondamentali garanzie dei soggetti protagonisti del processo penale e, innanzi tutto, dell’imputato*.

È chiaro che nel processo sportivo disciplinare, caratterizzato, in effetti, dai principi di informalità e speditezza e finalizzato all’accertamento della verità sostanziale, tali esigenze non si pongono con altrettanta forza.

L’acquisizione di elementi che consentano di ricostruire i fatti per come realmente accaduti può considerarsi obiettivo che può giustificare l’introduzione di prove di carattere obiettivo, quale una ripresa video, indipendentemente dalle modalità con le quali la prova si sia formata.



Federazione Italiana Sport Equestri

Ad analoghe conclusioni ovviamente non potrebbe giungersi nel caso cui non si tratti di prove di carattere obiettivo, come per le testimonianze, giacché in ipotesi del genere le modalità di acquisizione influiscono sulla stessa formazione della prova.

Fermo restando che l'illecita effettuazione delle riprese e l'abusiva introduzione dell'altrui proprietà privata potrebbe comunque essere perseguita nelle opportune sedi, civili e penali”.

Infine, il Collegio riteneva fondata l'ultima censura dei ricorrenti, relativa al difetto di motivazione in ordine alla misura delle sanzioni comminate, rilevando che la motivazione non affrontava le tematiche sollevate dalle reclamanti sulla osservanza dei principi di stretta ragionevolezza e proporzionalità, soprattutto in relazione alle sanzioni applicate alle minorenni.

* * *

A seguito del deposito della motivazione della decisione n. 31/2023 del Collegio di Garanzia, con provvedimento del 20 aprile 2023 veniva disposta la sospensione delle sanzioni irrogate con la decisione del Tribunale Federale pubblicata il 28 giugno 2022 e fissata l'udienza di discussione del reclamo per il giorno 15 maggio 2023 alle ore 11,30, mediante collegamento da remoto attraverso piattaforma Microsoft Teams nella disponibilità della Federazione.

Il sig. M., esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia M. M., la sig.ra Sandra Hofer e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Reitclub Wipptal, in persona del legale rappresentante pro-tempore, individuato nella procura alle liti nel sig. Amin Hofer,



depositavano memoria di costituzione a firma degli avvocati Marianna Garrone e Mirco Minardi, con la quale ripercorrevano sostanzialmente gli argomenti dedotti nel reclamo e rassegnavano le seguenti conclusioni: *“Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte adita prosciogliere gli Incolpati da ogni addebito e, comunque, accogliere le conclusioni già rassegnate avanti alla stessa CFdA, all’udienza del 7/9/2022, al netto della richiesta riguardante la minore S. O., che di seguito si trascrivono nella loro interezza: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali in narrativa: - in via principale, nel merito, annullare la decisione assunta dal Tribunale Federale con R.G. TRIB. FED. N. 16/22 (Proc. P.A. 6/22) - previa sospensione della sua efficacia esecutiva e con diritto di ripetizione delle somme eventualmente pagate in esecuzione alla sentenza - e per l’effetto prosciogliere Sandra Hofer, la minore S. O., la minore M. M. e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Reitclub Wipptal, anche disgiuntamente fra loro, da ogni addebito per tutti i motivi esposti in narrativa; - in via subordinata, applicare quale pena base il minimo edittale della sanzione della sospensione ex articolo 6.1, IV, VI, VIII e XII che vorrà essere individuato per ciascuna delle attività sospese in giorni quindici, come indicato nella norma richiamata; in via di ulteriore subordine, concedere le circostanze attenuanti ex art. 9 e art. 15 R.d.G.”.*

Si costituiva l’Ufficio della Procura Federale con propria memoria, con la quale contestava la tardività del reclamo della sig.ra P., nonché l’infondatezza delle eccezioni sulla indeterminatezza temporale del fatto contestato, sulla provenienza anonima della segnalazione e sulla sua rilevanza, sulla carenza del vincolo affiliativo e sull’asserita



carezza probatoria, riportandosi agli argomenti dedotti nella propria memoria del 30 maggio 2022.

Concludeva l'Ufficio chiedendo l'accertamento della infondatezza dei reclami e, per l'effetto, la conferma della sentenza resa dal Tribunale Federale FISE.

All'udienza del 15 maggio 2023 le parti discutevano la causa come da verbale e concludevano come da memorie depositate. La Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva come da dispositivo che veniva letto e comunicato alle parti, fissando in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione.

MOTIVI

Preliminarmente si richiamano i principi in materia di giudizio di rinvio elaborati dalla giurisprudenza processualcivilistica e richiamati da ultimo nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione I civile, 2 marzo 2021, N. 5673: *“i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione (cfr. Cass. n. 12817 del 2014; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n. 392 del 2021), come sostanzialmente avvenuto nel caso che ci occupa. Nella prima ipotesi, il giudice è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla pronuncia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. n. 12347 del 1999; Cass. n. 5769 del 1999; Cass. n. 188 del 1994; Cass. n. 3572 del 1987; Cass. n. 27337 del 2019, in*



motivazione); nella seconda, invece, egli non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente (cfr. Cass., SU, n. 18303 del 2020; Cass. n. 31901 del 2018); nella terza ipotesi, infine, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass. n. 6707 del 2004; Cass. n. 22989 del 2018; Cass. n. 27337 del 2019; Cass. n. 392 del 2021). Nel caso in esame, ricorre la terza ipotesi indicata dalla Suprema Corte, poiché il Collegio di Garanzia ha accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in materia di ammissibilità del reclamo e per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia precisamente identificati.

“Inoltre, come ancora ribadito da Cass. n. 11202 del 2018 (cfr. in motivazione. Si veda pure, sempre in motivazione, Cass. n. 392 del 2021), il giudice di rinvio non può – anche soltanto implicitamente – rimettere in discussione gli enunciati contenuti nella sentenza di cassazione o quelli che ne costituiscono il necessario presupposto (cfr. ex aliis, Cass. n. 16171 del 2015)”. Il perimetro del thema decidendum del giudizio di rinvio demandato



dalla sentenza cassatoria è dunque costituito *“da un lato, dalla domanda della parte, intendendosi per tale, in rapporto alla specialità del giudizio di cassazione, l’arco delle istanze che, in guisa di censura, vengono veicolate a mezzo dei motivi di ricorso avanti alla Corte onde ottenere la cassazione della sentenza impugnata; dall’altro, dalla questione decisa ovvero dalla censura o dalle censure che tra quelle articolate dalla parte nel ricorso la Corte abbia giudicato fondate ed abbia accolto, cassando la sentenza impugnata e mandando al giudice del rinvio perché, uniformandosi al principio di diritto enunciato, provveda a regolare la vicenda al suo esame secundum ius”*.

Il Collegio di Garanzia si è pronunciato espressamente in favore della utilizzabilità delle video riprese ed ha circoscritto l’ambito del giudizio di rinvio alle seguenti specifiche questioni: *“l’indeterminatezza temporale del fatto contestato, la carenza del vincolo affiliativo e di tesseramento al momento del compimento delle condotte contestate, il sostenuto difetto di giurisdizione della giustizia sportiva in relazione ai luoghi in cui sarebbero stati commessi gli illeciti, la percezione, soprattutto nelle minori coinvolte, dell’antigiuridicità dei fatti contestati”*.

Sotto altro profilo, l’omessa presentazione del ricorso al Collegio di Garanzia nei termini di cui all’art. 59.1. da parte della signora P. comporta la decadenza dall’impugnazione e il conseguente consolidamento degli effetti della decisione non impugnata (cfr. anche art. 59.5. del Codice di Giustizia Sportiva: *“La parte intimata e le altre parti destinatarie della comunicazione di cui al comma 1, possono presentare non oltre dieci giorni prima dell’udienza la eventuale impugnazione dalla quale non siano già decadute”*).



in adesione ai principi sopra richiamati ed ai limiti dell'effetto devolutivo delle impugnazioni, nonché all'art. 324 c.p.c. applicabili anche nel processo sportivo per effetto del richiamo espresso nell'art. 2.6. del Codice di Giustizia Sportiva del CONI e nell'art. 21 del Regolamento di Giustizia FISE, l'omessa impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello dinanzi al Collegio di Garanzia da parte della sig.ra S. P. e del sig. W. O., quale esercente la potestà genitoriale sulla minore S. O. comporta il consolidamento degli effetti e l'acquisto di autorità di cosa giudicata delle pronunce inerenti i citati soggetti contenute nella decisione della Corte Federale d'Appello resa il 7 settembre 2022 e pubblicata il 12 settembre 2022.

Per tale motivo, deve ritenersi confermata la statuizione inerente l'avvenuta maturazione del giudicato formale nei confronti di S. P., per avere la medesima inviato tardivamente il reclamo alla Corte d'Appello, e lo stralcio della posizione della minore S. O. per violazione dell'art. 4.4.R.G., stante la sua non imputabilità.

E' ora possibile esaminare le questioni di merito evidenziate dal Collegio di Garanzia.

* * *

a) Sulla indeterminatezza del fatto contestato e carenza dei riferimenti temporali

Con tale motivo i reclamanti contestavano l'assenza negli atti della Procura di un riferimento al tempo in cui le condotte illecite sarebbero state commesse e muovevano critiche alla decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto che i documenti costituenti il fascicolo investigativo avessero *“un contenuto che certamente richiama un momento storico ben circoscritto. Tutte le audizioni effettuate contengono, difatti, riferimenti temporali più*



che sufficienti per perimetrare le condotte contestate”. In particolare, i reclamanti contestano che l’attività del Tribunale comporti una modifica d’ufficio del *thema decidendum* individuato nell’atto di deferimento, impedendo il contraddittorio ed influenzando sulla terzietà del Giudice.

La doglianza non può essere accolta. Correttamente il Giudice di prime cure ha evidenziato che anche nel processo penale il principio della correlazione tra accusa (fatto contestato) e difesa (possibilità di esercitare il diritto di difesa) “*va inteso non in senso “meccanicistico formale”, ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa*” (Cass. Pen. Sez. III, n. 22434/13). La verifica della sua osservanza, dunque, non può limitarsi ad un mero esame formale della imputazione, “*essendo necessario che l’indagine venga condotta attraverso l’accertamento della possibilità per l’imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto*” (Cass. Sez., VI pen., 8.11.1995, n. 618).

Più specificamente, “*l’eventuale erroneità della data di consumazione del reato non rileva e non determina nullità dell’imputazione quando non tocca il nucleo sostanziale dell’addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa*” (Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 50745/16 del 30 novembre 2016; conforme Cass. Sez. I Pen., n. 17888 del 16.4.2004).

Nel caso in esame, la Segnalazione da cui è originato il procedimento P.A. 6/22 è pervenuta agli uffici federali il 21 gennaio 2022. Le tesserate hanno dichiarato di aver iniziato a frequentare le strutture dell’A.S.D. REITCLUB WIPPTAL nel 2021. Il sig. Karl



Wechselberger è stato rilasciato, secondo le informazioni della Procura Federale, tra aprile e maggio 2021, e gli stessi reclamanti, a pag. 18 della memoria difensiva di primo grado, riconoscono e dichiarano che la scarcerazione del medesimo sarebbe avvenuta “a metà anno 2021”. Il periodo di riferimento temporale entro il quale è stato commesso il fatto, dunque, è ben chiaro e, come si dirà più specificamente in seguito, l’affiliazione della Associazione ed il tesseramento delle amazzoni reclamanti era valido ed efficace.

Parimenti priva di pregio appare la contestazione inerente una presunta indeterminatezza dei fatti contestati, poiché essi sono espressi chiaramente nell’atto di incolpazione sia per l’Associazione Reitclub Wipptal, sia per le tesserate, e vale la pena di riportarli: per quanto riguarda l’Associazione, nell’aver *“consciamente consentito che un soggetto radiato dalla Federazione, peraltro per condotte gravi a danno dei minorenni e condannato per i medesimi fatti anche presso le ordinarie sedi giudiziarie, potesse costantemente e liberamente – in pregio alla sanzione federale inflittagli – accedere nelle strutture della A.S.D. affiliata ed entrare in contatto con relativi tesserati”*, di avere *“rilasciato dichiarazioni non corrispondenti al vero circa le modalità di accesso alle strutture della A.S.D. affiliata”* e di avere *“tentato di occultare la propria condotta illecita”*; più precisamente, come evidenziato nelle considerazioni dell’atto di incolpazione *“relativamente alla “compartimentazione” nella utilizzazione degli impianti sia con riguardo ai relativi accessi, sia in relazione alla asserita “separazione” tra la parte “privata” e quella ricompresa nel centro affiliato. Invero, le dichiarazioni rilasciate dai soggetti auditi nonché la documentazione acquisita dimostrano, contrariamente a quanto*



dichiarato, la totale promiscuità nell'utilizzo delle strutture afferenti alla A.S.D. REITCLUB WHIPPITAL da parte del sig. Karl Wechselberger e degli altri tesserati;”; “f) a tal proposito, le dichiarazioni rilasciate dalla A.S.D. REITCLUB WHIPPITAL circa la prospettata compartimentazione dell'utilizzo delle strutture (cfr. all. nn. 1 e 2) configurano, a giudizio di questo Ufficio, un palese tentativo di occultare la propria condotta illecita, integrando così sia un'aggravante della condotta di cui al precedente punto, sia un autonomo illecito disciplinare”.

Come risulta dagli atti difensivi depositati, inoltre, i reclamanti hanno svolto ampie argomentazioni sia in relazione all'ipotesi in cui gli eventi si fossero verificati nell'anno 2021, sia con riferimento all'anno 2022, sicché viene meno qualsivoglia dubbio sull'eventuale pregiudizio che sarebbe stato arrecato al diritto di difesa da parte della omessa indicazione nell'atto di deferimento del riferimento temporale, anche volendo applicare le norme del processo penale, fermo restando che nel processo sportivo disciplinare “*caratterizzato, in effetti, dai principi di informalità e speditezza e finalizzato all'accertamento della verità sostanziale*”, come rilevato dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 31/2023 a proposito della tematica sulla utilizzabilità delle prove, l'esigenza di assicurare al deferito la garanzia del contraddittorio ed il diritto di difesa “*non si pongono con altrettanta forza*”.

* * *

b) Provenienza anonima della segnalazione



Federazione Italiana Sport Equestri

La questione non rientra tra quelle sulle quali sarebbe stata omessa la valutazione da parte della Corte Federale d'Appello secondo la decisione del Collegio di Garanzia.

In ogni caso, a prescindere dal fatto che la Segnalazione è stata consegnata all'Ufficio del Procuratore Generale dal Presidente federale e che, secondo quanto riferito dalla difesa dei reclamanti, sarebbero stati accertati anche i suoi autori, è pacificamente riconosciuta la legittimità dell'attività di indagine volta ad acquisire riscontri ulteriori e distinti sui fatti contenuti nella denuncia pervenuta (CGS n. 83/2021).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'Ufficio della Procura Federale ha svolto approfondite indagini, procedendo all'audizione di sette indagati e di due testimoni ed acquisendo i passaporti dei cavalli, le schede di tesseramento, la corrispondenza tra il Comitato regionale FISE e l'Associazione, i contenuti fotografici sui profili Facebook, le dichiarazioni dei difensori: elementi probatori indicati espressamente nell'atto di deferimento.

Né può essere condivisa l'affermazione dei reclamanti, secondo la quale l'istruttoria svolta non avrebbe confermato nulla rispetto agli illeciti contestati, fermo restando che tale profilo può assumere rilevanza nella valutazione del quadro probatorio, ma non ai fini della legittimità dell'azione disciplinare esercitata.

* * *

c) Mancanza del vincolo affiliativo e di tesseramento - difetto di giurisdizione



I reclamanti contestano che alcuni video riportano le date del 7 e 8 gennaio 2021 e che in tali date l'Associazione non era affiliata FISE e neppure erano tesserate FISE le minori O. e M..

L'eccezione è infondata. La presenza del sig. Wechselberger nelle riprese, che si trovava in carcere nei primi mesi del 2021, il fatto che la minore M. abbia dichiarato di frequentare il nuovo circolo dall'aprile 2021, la luminosità dei luoghi ripresi comprovano l'errore nella data e nell'ora riportate nel video, probabilmente causato da una errata configurazione del dispositivo utilizzato. Peraltro, tale data non si riferisce a tutte le video riprese acquisite, le quali, dunque, potrebbero non essere contestuali, come asserito dai reclamanti.

Con il reclamo viene proposta una ulteriore e diversa eccezione: sostengono i reclamanti che i fatti sarebbero avvenuti nel 2022 in quanto l'incolpata S. P., presente in un video, avrebbe dichiarato di montare presso la Associazione Reitclub Wipptal dal gennaio 2022. Di conseguenza, poiché in quel periodo non era ancora stato rinnovato il tesseramento, le attività realizzate in tale lasso di tempo non potrebbero rientrare nell'ambito della giurisdizione federale.

Anche tale eccezione è infondata, oltre che tardiva.

Ai sensi dell'art. 26.1. del Regolamento Generale - Libro I – Norme di attuazione dello statuto n. 399 del 20.12.2022, il tesseramento è valido fino al 15 gennaio e, se non viene effettuato entro tale termine, il rapporto viene “sospeso” e cessa solo se il rinnovo non interviene entro il 30 aprile. Analoga norma era contenuta nei precedenti Regolamenti e, in particolare, nell'art. 25 del Regolamento Generale del 18.12.2017. Inoltre, il tesseramento



degli affiliati e dei tesserati 2021, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza COVID, aveva validità fino al 14 febbraio 2022, come risulta anche dal documento estratto dal sito della FISE denominato “FISE: Campagna affiliazioni 2022” acquisito d’ufficio da questo Collegio, che ha invitato le parti a contraddire sul medesimo in sede di udienza.

Pertanto, stante la pendenza del rapporto tra l’Affiliato e le Tesserate e la Federazione dall’aprile 2021 al 14 febbraio 2022, deve ritenersi sussistente la giurisdizione federale sui fatti contestati.

Pertanto, il Giudice può liberamente valutare le dichiarazioni rese dagli incolpati e, in particolare, quelle rese dalla sig.na P., già sanzionata per le sue frequentazioni con il sig. Karl Wechselberger, la quale poteva avere interesse a dichiarare che frequentava l’Associazione Reitclub Wipptal solo dal 1 gennaio 2022, nel tentativo di sostenere la tesi dell’assenza di tesseramento.

Quanto ai luoghi in cui sarebbero state eseguite le riprese, la inattendibilità delle dichiarazioni rese dall’Associazione sulla “compartimentazione” delle aree ad essa riservate rispetto alle aree di proprietà della famiglia Wechselberger, nonché in sede di rinnovo dell’affiliazione per l’anno 2022, secondo le quali il maneggio coperto sarebbe stato escluso dalle aree oggetto delle attività dell’Associazione, è esclusa dalle dichiarazioni rese da tutti i tesserati in ordine all’utilizzo abituale del campo coperto ed alla promiscuità contestata con l’atto di deferimento.

Tali circostanze sono confermate, in particolare, da J. R. (*“riconosco la struttura, è il maneggio coperto che ogni tanto utilizziamo”*), da S. O. (*“l’A.S.D. REITCLUB WIPPTAL*



ha come sue strutture un campo all'aperto e una scuderia..c'è anche un campo coperto. Lo possiamo utilizzare solo quando c'è un adulto... riconosco la struttura, è il maneggio coperto della l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL"; da M. M. ("riconosco la struttura, è il maneggio coperto della l'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL...uso il maneggio coperto generalmente il mercoledì e il sabato di ogni settimana"; da S. P. ("le strutture dell'A.S.D. REITCLUB WIPPTAL sono composte da un scuderia e da un campo esterno che costituiscono il centro affiliato alla FISE. Poi ci sono un'altra scuderia e un maneggio coperto, privati.. in questo periodo monto nel maneggio coperto perché c'è la neve"); dall'istruttore Kurt Uberegger ("faccio lezione ai miei allievi nel campo all'aperto d'estate; d'inverno, nel maneggio coperto", il quale riconosce il maneggio coperto, la presenza di Karl Wechselberger e di M. M.), nonché dalla teste Ticcò ("l'entrata è comune sia per il centro affiliato che per quello privato...gli impianti e in spese i campi (quello coperto e quello all'aperto) sono vicinissimi tra loro"...anche le scuderie, per quanto mi ricordo, sono molto vicine tra loro"); dalla teste Kofler, consigliere dell'associazione fino al gennaio 2022 ("Alla prima affiliazione alla FISE -quella in cui mi sono occupata io di predisporre i documenti.. erano comprese la scuderia di sopra, il campo fuori e il campo coperto.. l'accesso al campo coperto era libero".

Sotto tale profilo, dunque, devono essere respinti anche i rilievi inerenti la carenza di giurisdizione per essersi i fatti contestati verificati in area di proprietà privata Wechselberger, come sostenuto dai reclamanti.



La giustizia sportiva si pone come strumento di tutela dell'eventuale lesione interna ad un ordinario e corretto sviluppo dell'attività sportiva intesa come *“elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale”* (art. 1, comma 2, dello Statuto del CONI), il quale comprende non solo l'osservanza delle norme regolamentari, organizzative e statutarie, ma anche i doveri di lealtà, correttezza e probità, espressioni del principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost..

Tutti i comportamenti che violino i predetti principi *“comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale”* ricadono, pertanto, nell'ambito della tutela approntata dall'ordinamento sportivo con l'istituzione degli Organi di Giustizia.

Nel Parere n. 5/2017, richiamato nella precedente decisione di questa Corte del settembre 2022, il Collegio di Garanzia ha ritenuto che il rispetto dei principi sopra richiamati non si esaurisce con il formale rispetto delle regole del gioco, ma può estendersi anche a condotte che si collocano al di fuori dell'attività sportiva strettamente intesa, ove siffatta condotta (pur in astratto lecita) implichi – per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito – una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva.

L'uso abituale del campo coperto da parte delle tesserate e la loro convinzione che si trattasse di struttura dell'Associazione contraddice l'assunto difensivo volto a sostenere che esso non rientrasse tra le aree oggetto dell'attività dell'Associazione.

Ne consegue che la doglianza debba essere respinta.

* * *



d) Inutilizzabilità delle riprese video contenute nella segnalazione

Il motivo è già stato dichiarato infondato dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 31/2023 dalla quale ha origine il presente giudizio di rinvio per i motivi sopra richiamati: *“L’acquisizione di elementi che consentano di ricostruire i fatti per come realmente accaduti può considerarsi obiettivo che può giustificare l’introduzione di prove di carattere obiettivo, quale una ripresa video, indipendentemente dalle modalità con le quali la prova è formata”*.

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei reclamanti, la diffusione della registrazione non costituisce mai violazione della privacy se è fatta per *«la tutela di un diritto proprio o altrui»* (art. 13, comma 5, lett. b, d.lgs. 196/2003). Inoltre, il disconoscimento volto a privare la registrazione del valore di piena prova deve essere chiaro, specifico, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) nonché tempestivo, cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni. (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2011, n. 2117; Cass., sez. III, 22 aprile 2010, n. 9526). Una generica affermazione di stile, riportata per inciso in altro contesto, non è certamente idonea a scalfire l’efficacia di piena prova della ripresa audio visiva. Infine, il disconoscimento non impedisce al Giudice di accertare la conformità all’originale attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, né di attribuire rilievo alle riprese disconosciute ai sensi dell’art. 116 co.2 c.p.c..



Debbono condividersi, dunque, gli argomenti dedotti nella decisione del Tribunale Federale e del Collegio di Garanzia dello Sport.

* * *

e) Sulla carenza probatoria

Il tema è stato affrontato nella precedente decisione di questa Corte e non rientra negli argomenti dei quali è stata omessa la valutazione.

In ogni caso, si condividono gli argomenti ampiamente illustrati nella decisione di primo grado.

Contrariamente a quanto dedotto da controparte, la presenza nel video n. 3 di Karl Wechselberger su un cavallo grigio è confermata dai testi Kurt Uberegger, istruttore presso l'Associazione, e dalla sig.ra Kofler, la quale riconosce anche i cavalli "XXX" e "XXX", di proprietà, rispettivamente, di J. R. e S. O., come dalle medesime dichiarato.

La signora P. riconosce sé stessa nel video n. 1. Afferma di non riconoscere le altre persone presenti, ma il sig. Wechselberger è riconoscibile.

La sig.na M. M. afferma, con riferimento al video n. 1, "*potrei essere io, ma non ne sono sicura*" e non riconosce la sig.na P., ma il cavallo "XXX" è riconoscibile dai segni distintivi.

In ogni caso, non può essere contestato il riconoscimento delle tesserate tramite presunzioni fondate sia sulle dichiarazioni rese in merito alla loro frequentazione abituale del campo coperto, sia sul loro convincimento che esso appartenesse all'Associazione Reitclub Wipptal, sia sul loro tesseramento per la suddetta Associazione, sia sul riconoscimento dei



cavalli di proprietà delle medesime. L'atto di deferimento, infatti, precisa che *“L'esame congiunto dei video allegati alla Segnalazione e i passaporti identificativi degli equidi ... dimostra inequivocabilmente come le predette tesserate fossero simultaneamente in campo con il sig. Karl Wechselberger. Gli equidi ritratti nei video allegati alla Segnalazione presentano, invero, delle caratteristiche (cd. “segni identificativi” che vengono utilizzati anche nella prassi veterinaria, quali “liste”, “balzane” e “accenni di balzane”) perfettamente compatibili con quelli indicati nei relativi passaporti identificativi e, più in dettaglio, nella pagina del cd. “pupazzetto”. Tanto risulta, peraltro, chiaramente confermato dall'audizione della sig.ra Isabel Kofler..”*.

Con riferimento alla questione relativa ai profili Facebook, che i reclamanti assumono di non aver ricevuto, si rileva la carenza di interesse dei reclamanti, in quanto relativi alle tesserate J. R. e S. D., e si sottolinea che la loro acquisizione è espressamente dedotta nell'atto di deferimento della Procura Federale e che i documenti sono riportati alle pagine da 38 a 41 dell'Allegato 3-Atti di indagine.

La documentazione e le testimonianze acquisite nel presente procedimento, del tutto concordanti, appaiono sufficienti a dimostrare gli illeciti disciplinari contestati alle reclamanti, tenuto conto, peraltro, che lo standard probatorio nella giustizia sportiva non si spinge al superamento di ogni ragionevole dubbio, come nella giustizia penale, ma si limita all'applicazione del criterio del “più probabile che non” (cfr. Coll.Garanzia S.U. 20.5.2016, n. 6).

* * *



f) Sulla infondatezza dell'illecito

Le medesime considerazioni dedotte in merito ai punti c), d) ed e) valgono per ritenere infondata la presente censura.

L'uso abituale del campo coperto da parte delle tesserate e la loro convinzione della sua appartenenza alla Associazione Reitclub Wipptal, in uno con la rilevata promiscuità di utilizzo e con le immagini riprese, dimostrano che la predetta Associazione ha consentito al sig. Karl Wechselberger di esercitare attività sportiva e di entrare in contatto con minorenni. Né può essere dato rilievo probatorio, come vorrebbero i reclamanti, al fatto che le incolpate abbiano dichiarato di non riconoscere nei video sé stesse o il sig. Karl Wechselberger, stante il loro interesse ad occultare la propria condotta.

Quanto alla conoscenza della radiazione del Wechselberger da parte delle tesserate, l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, prevede che: *“L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto quale scusante o esimente... I Regolamenti, gli Atti, i programmi e i documenti ufficiali si intendono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione nel sito ufficiale”*.

Inoltre, la sig.na M. afferma *“so chi è il sig. WECHSELBERGER KARL, ma non lo conosco... mi è capitato di incrociare il sig. WECHSELBERGER KARL lontano dalle scuderie e dai campi”*, confermando così di sapere chi egli fosse, mentre la sig.ra Sandra Hofer per ben due volte ha evitato l'audizione disposta dalla Procura Federale; circostanza dalla quale, fermi restando gli altri riscontri probatori, ben possono essere tratti ulteriori



argomenti di prova, in analogia con quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 116 c.p.c. e dall'art. 21.6 del Regolamento di Giustizia FISE.

* * *

g) Sull'ingiustizia delle sanzioni e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti

I reclamanti contestano l'inosservanza dei principi di stretta ragionevolezza, proporzionalità adeguatezza retributiva ed efficacia in termini di prevenzione ed eccessività nella irrogazione della pena, soprattutto in relazione alle sanzioni applicate alle minorenni, in difetto di una verifica della loro percezione della anti giuridicità del fatto e della idoneità della pena inflitta alla educazione della minore in formazione.

Al riguardo richiamano un precedente di questa Corte del 19.10.2020 (*rectius*: Proc. N. 21/2019-P.A. n. 49/18, decisione del 3.10.2019), nel quale, a detta dei reclamanti, la condotta sarebbe stata più grave, concretizzandosi nello svolgimento di lezioni di equitazione da parte dello stesso Karl Wechselberger, e la pena irrogata inferiore.

Infine, chiedono la concessione delle circostanze attenuanti, non indicate specificamente, ma riconducibili a tre rilievi: 1) la condotta degli incolpati, che avrebbero collaborato fattivamente per agevolare la scoperta e l'accertamento di eventuali violazioni, rilasciando dichiarazioni vere e attendibili; 2) l'assenza di provvedimenti disciplinari a loro carico; 3) rispetto alle incolpate O. e M., la loro giovane età (rispettivamente 11 e 15 anni).

La giovane età e l'assenza di precedenti possono essere considerate nel presente giudizio limitatamente all'applicazione della pena nei confronti della sig.na M., di anni 15, poiché la



posizione della sig.na O. è già stata correttamente stralciata con la precedente decisione di questa Corte.

La sig.na H., pur avendo 18 anni all'epoca dei fatti, poteva avere una maggiore consapevolezza della illiceità dei fatti contestati e del relativo disvalore sportivo. L'assenza di precedenti, in questo caso, è compensata dal comportamento non collaborativo tenuto anche in sede di indagini.

In ogni caso, la gravità del comportamento contestato con la decisione citata e quella attuale è comparabile e, anzi, maggiore nel caso in esame, poiché le tesserate dell'Associazione frequentano abitualmente il campo coperto ove si trova il sig. Wechselberger e la loro conoscenza della radiazione del medesimo deve presumersi in ragione della riferibilità dei fatti, contestati ad altre concorrenti, allo stesso sig. Wechselberger ed al maneggio che il medesimo gestiva nella sua proprietà.

La sig.na M., peraltro, ha dichiarato di conoscere il sig. Wechselberger, ma poi, in sede di audizione, non ne rileva la presenza nei video; presenza confermata dalla teste Kofler e dall'istruttore Uberegger.

Con riferimento all'Associazione, il comportamento contestato è più grave in quanto essa non poteva ignorare la radiazione del sig. Wechselberger ed era tenuta ad adottare nei fatti tutti gli accorgimenti necessari per evitare contatti del medesimo con le proprie tesserate, anche informandole al riguardo.

Nonostante la produzione di un contratto di comodato che non includeva il campo coperto e la sua eliminazione dalla richiesta di affiliazione 2022, dall'istruttoria eseguita risulta che il



Federazione Italiana Sport Equestri

campo coperto è abitualmente utilizzato dalle tesserate dell'Associazione ed è percepito come struttura gestita dalla medesima, all'interno della quale è stata accertata la presenza del sig. Welchselberger.

Il quadro descritto è sufficiente per ritenere fondate le contestate aggravanti previste dall'art. 8.1 R.G., lettere f) e g), di aver reso false dichiarazioni per occultare l'illecito, aggravandone le conseguenze.

Deve escludersi, alla luce delle precedenti considerazioni, la ricorrenza delle circostanze attenuanti in favore dell'Associazione incolpata, e neppure può essere riconosciuta alle altre tesserate la sussistenza di un comportamento collaborativo, ove si consideri che appare quanto meno improbabile che esse non potessero riconoscersi nei video che sono stati mostrati loro e che non potessero riconoscere il sig. Welchselberger, come avvenuto da parte dei testi sig.ra Kofler e sig. Uberegger.

* * *

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, pronunciandosi nel giudizio di rinvio disposto dalla decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 31/2023, accoglie parzialmente il reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento R.G. n. 16/2022 il 25 giugno 2022, pubblicata sul sito federale il 28 giugno 2022 e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata:



- applica alla minore M. M. (tessera FISE n. XXX) la sanzione della sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per n. 4 (quattro) mesi, dedotto il presofferto, esclusa ogni ammenda;
- applica alla sig.na Sandra HOFER (tessera FISE 4945/V) la sanzione della sospensione ex art. 6.1 n. IV, VI, VIII R.D.G. FISE per n. 5 (cinque) mesi, dedotto il presofferto, esclusa ogni ammenda;
- conferma l'applicazione nei confronti dell'Associazione Sportiva Dilettantistica REITCLUB WIPPTAL (codice 3493156) della sanzione della sospensione dell'affiliazione ex art. 6.1 n. XII R.D.G. FISE per n. 3 (tre) anni, dedotto il presofferto, oltre l'ammenda ex art. 6.1 n. III R.D.G. per euro 5.000 (cinquemila);
- conferma la decisione resa dalla della Corte d'Appello Federale nel procedimento in epigrafe il 7 settembre 2022, pubblicata il 12 settembre 2022, nella parte in cui dispone lo stralcio della posizione della minore S. O. (tessera FISE 6261/V) per violazione dell'art. 4.4. del Regolamento di Giustizia FISE, in quanto soggetto non imputabile, e dichiara maturato il giudicato formale nei confronti di S. P. (tessera FISE n. 4482/V) per tardività del reclamo, passata in giudicato in parte qua;
- conferma per il resto la sentenza impugnata;
- compensa le spese;
- da atto che il provvedimento cautelare del Presidente f.f. del 20 aprile 2023 è divenuto inefficace ai sensi dell'art. 55.4. del Regolamento di Giustizia FISE;



Federazione Italiana Sport Equestri

- ai sensi dell'art. 55.7 del Regolamento di Giustizia FISE, fissa in dieci giorni il termine per il deposito della motivazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Motivazione deposita nei termini di cui al dispositivo.

Roma, 15-23 maggio 2023

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

f.to **Avv. Anna Maria Pitzolu**

Presidente f.f. relatore

f.to **Avv. Giuseppe Vincenzo Marino**

Componente

f.to **Avv. Luca Brancato**

Componente